

**UN DIRITTO PER UNA
VERA GIUSTIZIA**

RI-CONOSCERE

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/1

- **ALCUNE DISTINZIONI ESSENZIALI**
- - diritto ed etica sociale: similitudini e differenze, fino alla separazione dovuta all'assenza, nel campo dell'eticità di una vera e propria coercizione dovuta all'organizzazione sociale (v. Kelsen); viceversa, aspetti «soggettivi» anche nel diritto.
- - diritto in senso oggettivo (law, insieme delle norme: common law e civil law) e diritto soggettivo (right, insieme dei poteri che un soggetto può legittimamente esercitare);
- - il diritto: quale il suo senso? – è la più generale mediazione sociale (media non solo tra me e l'altro, ma tra me, noi e tutti gli altri); tutela infatti *beni, valori, diritti* che hanno rilevanza pubblica, comune, cioè per tutti e nei confronti di tutti (il diritto è dato “per tutti” e, tendenzialmente, “per sempre”; “universale” e “perenne”);
- - come nasce il diritto? La precedenza del *costume*, del *vissuto* o *meglio del legame sociale*, rispetto al momento della codificazione.

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/2

- ***IL DIRITTO NELLA CLASSICITÀ ROMANA***
- **Il primato del diritto e la “pretesa” della sua intrinseca eticità, in quanto apportatore di giustizia. Il *fondamento* del diritto: la natura dell'uomo; i principi generali del diritto, applicabili a chiunque, in ogni situazione, anche tra *cittadini romani e non cittadini romani* (v. il *praetor peregrinus*): “vivere onestamente, non ledere gli altri, dare a ciascuno il suo” (*honeste vivere; alterum non laedere; unicuique suum tribuere*).**

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/3

- ***L'EPOCA MEDIOEVALE E LA SISTEMATICA DI S. TOMMASO:***
- ***L'intrinseca relazione tra diritto e giustizia (*ius-iustitia*).***

La giustizia in quanto virtù; le tre forme della giustizia:

- ***giustizia generale o legale (si concretizza nell'osservanza delle leggi: ogni «parte» (soggetto) sociale deve contribuire al bene dell'insieme della società, del «tutto», al bene comune; ogni soggetto vi è tenuto;***
- ***giustizia distributiva (o sociale): la società (il «tutto») ha responsabilità verso il bene delle sue singole «parti»;***
- ***giustizia commutativa (nei rapporti privati, tra singole «parti»)***

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/4

- ***L'EPOCA MEDIOEVALE E LA SISTEMATICA DI S. TOMMASO (SEGUITO):***
- - Il *diritto*, “contenuto” obiettivo della giustizia (*esprime l'esigenza di quanto la giustizia già pratica*).
- - *L'integrazione/correzione* della giustizia: *l'epikeia*, ovvero *l'equità*, in quanto miglioramento qualitativo, in sede pratica, dell'esercizio della giustizia; una virtù *dimenticata* (giustizia senza equità, in quanto rigida applicazione della legge) o *incompresa* (equità non come approssimazione del maggior e del miglior bene possibile ma come *arbitrio*, come agire approssimativo e distante da ogni legalità, come continuo ricorso al compromesso nel senso negativo del termine, ecc.).
- - Il *perfezionamento* della giustizia: la *carità*.

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/5

- **LA STAGIONE MODERNA.** Un'intesa sempre più faticosa: dal binomio *ius-iustitia* (è contenuto del **diritto** e delle **leggi** soltanto ciò che è **giusto**) al binomio *ius-iussum* (è **diritto** ciò che è comandato dalla *legittima autorità*, quindi dal sovrano: la legge è il comando di chi in quel momento è detentore del potere. L'affermarsi del **giuspositivismo** contrapposto al **giusnaturalismo**).
- La **giustizia** ne esce attenuata: è *giusto* il comportamento **conforme** alle *leggi* dello Stato; delle **motivazioni, intenzioni**, della *qualità* dell'agire la giustizia corrente (civile, ecc.) non ci si occupa. Il diritto diviene **mediazione esteriore** dei rapporti sociali. Tra *etica* (individuale) e *diritto* (sociale, inteso in quanto *impersonale*, e tendenzialmente estraneo al vissuto, in quanto regola squisitamente *formale* dell'agire) si darà sempre maggiore, reciproca *estraneità*. Alla fine, il diritto richiede che le *leggi* siano *eseguite*.
- **Dall'illuminismo ad oggi.** La stagione dei "diritti dell'uomo e del cittadino", come *fondamento* «laico» di tutte le altre *leggi* (si vedano le attuali "dichiarazioni dei diritti dell'uomo"; il sorgere e il senso delle **Carte Costituzionali** nazionali prima ed internazionali poi, ecc.), in cui si cristallizzano i principali riferimenti **etico-sociali**.

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/6

- **UN APPROCCIO INTERPRETATIVO ATTUALE: JOHN RAWLS (1921-2002):**
“GIUSTIZIA COME EQUITÀ” [Cf “*A Theory of Justice* (1971); “*Justice as Fairness: A Restatement*” (2001)].
- – ***L'intento principale***: ricercare una formulazione della *giustizia* adeguata alle democrazie contemporanee: la giustizia è per lui «il primo requisito delle istituzioni sociali, così come la *verità* lo è dei sistemi di pensiero».
- – ***Giustizia*** intesa come “**fairness**” (equità, imparzialità, eguaglianza, onestà); una giustizia in senso non soltanto *giuridico, virtuoso* del termine, né in senso soltanto materiale, redistributivo, ma in senso ancora più compiuto, qualitativo del termine. Il suo studio tende a ricercare, per l'intera società (*giustizia sociale*) le regole in grado di realizzare delle effettive condizioni di parità per tutti.

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/7

- **LA CONDIZIONE PREVIA DEL PROGETTO.** *Come pervenire ad una società più giusta?* Condizione preliminare, ipotetica ma indispensabile, affinché le persone, *libere e razionali*, che costituiscono la società, possano darsi un *patto secondo giustizia*, è che agiscano sotto il cosiddetto **velo di ignoranza**:
- «Assumerò [...] che le parti contraenti non sanno nulla delle proprie concezioni del bene e delle proprie particolari propensioni psicologiche. I principi di giustizia vengono scelti sotto un **velo di ignoranza**. Questo assicura che nella scelta dei principi nessuno viene avvantaggiato o svantaggiato dal caso naturale o dalla contingenza delle circostanze sociali. Poiché ognuno gode di un'identica condizione, e nessuno è in grado di proporre dei principi che favoriscano la sua particolare situazione, i principi di giustizia sono il risultato di un accordo o contrattazione equa».

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/8

- **LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.** Anzitutto, una sorta di orientamento fondamentale circa la giustizia (quella che R. stesso chiama una «concezione della giustizia più generale»):
- Tutti i *valori sociali* – libertà e opportunità, ricchezza e reddito, e le basi del rispetto di sé – devono essere *distribuiti in modo eguale*, a meno che una distribuzione *ineguale*, di uno o di tutti questi valori, non vada a *vantaggio di ciascuno*. *L'ingiustizia*, quindi, coincide semplicemente con le *ineguaglianze che non vanno a beneficio di tutti*.
- – Da qui scaturisce un *duplice principio* che consente la realizzazione della giustizia: un principio di ***giustizia come eguaglianza***, e ***giustizia come differenza***.

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/9

- ***Giustizia come eguaglianza***, in base al quale tutte le libertà, i diritti, i beni primari debbono essere distribuiti in modo eguale entro un società. *Beni primari* sono, essenzialmente:
 - - 1. libertà di pensiero e libertà di coscienza; libertà di associazione; la libertà politica (di votare ed essere candidati ad una carica pubblica);
 - - 2. la libertà di movimento e scelta di un'occupazione su uno sfondo di diverse opportunità;
 - - 3. Poteri e attribuzione di cariche e posizioni di responsabilità, specialmente entro le principali istituzioni di carattere politico o economico;
 - - 4. Reddito e ricchezza sufficienti;
 - - 5. Le basi sociali del rispetto di sé (quegli elementi che corrispondono alla possibilità, per una persona, di godere di sufficiente autostima, di poter perseverare nelle proprie convinzioni, nelle proprie scelte, ecc.)

DIRITTO E MORALE: UNA LUNGA VICENDA A DUE L'INSEGNAMENTO DELLA STORIA/10

- **Giustizia come differenza**, gerarchicamente *subordinato* al primo, tratta delle differenze ammissibili, in campo sociale, politico ed economico; *esse possono essere accettabili, soltanto se rispondono al maggiore vantaggio anche dei meno favoriti.*
- Come afferma lo stesso R., “le ineguaglianze economiche e sociali devono essere:
 - a) per il più grande beneficio di ciascuno, dei meno avvantaggiati, compatibilmente con il principio di giusto risparmio, e
 - b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti in condizioni di equa eguaglianza e opportunità”.

INTERPRETARE

LA LEGGE E IL SUO SIGNIFICATO ORIGINARIO: l'insegnamento biblico/1

- **Antico Testamento (Gen 3,1-7):** la situazione di sempre ricondotta alle origini
- **¹ Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun albero del giardino?». ² Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ³ ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: *Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete*». ⁴ Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! ⁵ Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, *conoscendo il bene e il male*». ⁶ Allora la donna vide che l'albero era *buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza*; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. ⁷ Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.**

LA LEGGE E IL SUO SIGNIFICATO ORIGINARIO: l'insegnamento biblico/2

- ***Nuovo Testamento***. La sintesi di *Mt 5,17.20* non toglie la differenza tra *giustizia degli uomini* e *giustizia di Dio*; raccomanda anzi che la tensione tra le due sia avvertita e vissuta in direzione della seconda e più alta:
- «**Non pensate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non son venuto per abolire, ma per dare compimento**»; e: «**se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli**».
- Si veda anche quanta parte del testo dei Vangeli (particolarmente i sinottici) è occupato da diatribe o repliche alla *modalità farisaica* di comprendere leggi e giustizia, sia di Dio che degli uomini; si pensi alle repliche più clamorose, circa il vero senso del *sabato*, e la sua finalizzazione a Dio e all'uomo, non a sé stesso... (cf *Mt 12* e paralleli in *Mc 2*; *Lc 6*; ved. anche l'intero capitolo 23 di *Mt*, ecc.)
- ***Emblematico circa i rapporti tra giustizia e verità***, è l'intera sezione riguardante il **processo a Gesù**, in particolare, nella redazione giovannea, il dialogo-confronto che pone *Gesù* di fronte a *Pilato* (*Gv 18-19*), ovvero: la pratica della *giustizia* non può evitare (come già *l'attività economica e politica*) di confrontarsi con la *verità*, *con il suo fondamento*: non ha in sé stessa valore *veritativo*, deve quindi porsi alla sua ricerca, al suo servizio.

SCEGLIERE

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/1

- ***SUL VERSANTE DEL LEGISLATORE***

- Il diritto non può sostenere totalmente le esigenze *dell'etica*, ma ad esse deve approssimarsi quanto più possibile.
- Il compito del *legislatore* in ordine alla ***buona interpretazione del costume corrente, in ordine al meglio possibile***. Ciò implica non un semplice adattamento della legislazione al costume corrente, ma una sua precisa *responsabilità* in questa interpretazione, come pure nel suo saper debitamente ***attivare (incentivare) le opportune responsabilità del cittadino, sapendo che non tutto può essere normato a priori. La legge non è soltanto indicatrice di comportamenti. Suo compito è anche, inscindibilmente, di promuovere, orientare, coordinare, correggere, incentivare al meglio, nei termini realisticamente possibili, il buon agire di tutti.***
- Ciò non implica che il legislatore faccia proprio un determinato orizzonte etico, né – tanto meno – che tenda, magari surrettiziamente, a “sostituirsi alle coscienze” (si pensi agli eccessi dello *Stato etico*, totalitario, che impone *al cittadino un'etica pubblica*). Implica piuttosto un agire responsabile e responsabilizzante, che traspaia dalla legislazione stessa.

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/2

- *SUL VERSANTE DEL LEGISLATORE (seguito):*
- La questione inerente alla creazione di *leggi* nell'ordinamento *democratico* si pone circa il *livello di impegno* da richiedersi da parte di tutti: *minimale* in ogni caso e ad ogni costo, per raggiungere una più diffusa praticabilità della norma? O livelli più elevati di impegno, a costo di esporsi al rischio del possibile decadimento in linea *di fatto* della norma, a causa della sua probabile inosservanza? Al fine di impostare in termini corretti la questione *in sede legislativa*, sembra opportuno anzitutto individuare alcuni *nuclei centrali*, di riferimento per tutta la legislazione, i cui contenuti appaiono *irrinunciabili*; ad es. i *diritti* e la *dignità della persona umana* e delle sue più immediate espressioni (diritto alla vita e alla tutela della salute, alla libertà religiosa, di espressione del pensiero, alle scelte fondamentali inerenti alla propria vita, alla famiglia, ai mezzi necessari ad un dignitoso sostentamento, alla giustizia nei rapporti con gli altri cittadini e le istituzioni, ecc.), in quanto realtà che *precedono* le leggi.
- - si tratta dell'ambito dei "*diritti dell'uomo*"; come tali, dichiarati da *Pacem in terris 5*, sotto il titolo "*Ogni essere umano è persona, soggetto di diritti e di doveri*" (cors. ns.): «In una convivenza ordinata e feconda va posto come fondamento il principio che ogni essere umano è persona cioè una natura dotata di intelligenza e di volontà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri che scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla sua stessa natura: *diritti e doveri* che sono perciò *universali, inviolabili, inalienabili*».

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/3

- - quanto alla rimanente **legislazione**, quella cioè non immediatamente inerente alla tutela dei diritti e doveri sopra citati, il criterio dominante rimane quello del *miglior bene comune* realizzabile, al fine di perseguire le *finalità* che uno Stato (o un'Unione di Stati) si è data a livello di *Carta costituzionale*.
- Questo porta con sé in oltre l'esigenza di una legislazione il più possibile *coerente, unitaria*. Anche, se non soprattutto, in campo **penale**, dove più pesanti si fanno le conseguenze di una legislazione non sempre *coerente* (v. la questione della **tolleranza**, spesso disegualmente applicata).

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/4

- Il criterio della **tolleranza** – che esige sempre grande capacità di ponderazione in fase applicativa – per sé vale per le realtà delle quali lo Stato non è e non può essere competente (in materia di *libertà religiosa*, ad es.; oppure nel caso di rispetto delle *minoranze* culturali, etniche, ecc.). Sempre però nel quadro del rispetto del *bene comune*, inclusivo, come sopra già ricordato, dei diritti dell'uomo (presunti culti religiosi che comportino forme di violenza, limitazione della libertà personale, e via dicendo non sono ammissibili)
- Anche nella legislazione vanno poi osservati i principi della **sussidiarietà** e della **solidarietà sociale**, per definire gli obiettivi verso cui diviene possibile impegnarsi. Ciò vale quanto più una entità sociale è *diversificata* al suo interno (ved. ad es. L'Unione Europea); la presenza di numerose, differenti identità non deve impedire di tendere ad obiettivi comuni anche elevati.

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/5

- Sul versante del **politico** e del **pubblico amministratore**, e comunque del **legislatore**, sempre per ragioni di *bene comune* si tratta pertanto di far sì che la legge rimanga **strumento di giustizia**, non di altro. In questo senso, trovano significato sia l'esigenza di evitare ogni **eccesso legislativo**, come pure di escludere che la legge sia posta *a vantaggio di alcuni* o di alcune categorie soltanto.
- Una particolare responsabilità sociale va inoltre riconosciuta, a livello civile, ai **pubblici funzionari e ai dipendenti pubblici, ai magistrati**, a coloro che hanno responsabilità dirette di altri e via dicendo, in quanto la mediazione costituita dalla loro personale, obiettiva capacità *interpretativa* della legge, oltre che *rilevante per molti altri*, appare *esemplare* nei riguardi di quanti con essa vengono a confronto.

VERSO UNA SINTESI: UNA LEGGE A SERVIZIO DEL BENE COMUNE/6

- **SUL VERSANTE DELL'AGIRE PERSONALE**
- È richiesta anzitutto la **lealtà** nel rispetto delle leggi, che impone a ciascuno l'atteggiamento della **legalità**, in quanto il senso profondo della legge, espressione storica del diritto, è quello di tendere al **bene comune**, non anzitutto (se non indirettamente) anche al **bene proprio**. Comprendere l'osservanza delle leggi come modalità *prima e più diffusa* di contribuire al *bene comune*, è parte della formazione alla corretto senso della cittadinanza.
- In prima approssimazione, in un contesto **democratico**, in cui si **presume** che le leggi stesse siano poste per il bene comune e non per altri fini, la legge è *rilevante ed obbligante* anche sotto il profilo **etico**. Ciò vale evidentemente fino a caso di *prova contraria* (la legge *ingiusta* non obbliga *eticamente* perché in sé stessa contraddittoria: significato della legge è tendere al bene comune, cioè al giusto). in questo caso, si può far riferimento alle categorie etiche (talvolta anche giuridicamente riconosciute) dell'**obiezione di coscienza (o anche dell'«opzione di coscienza»)** o della **legittima difesa**; facendosi comunque **responsabilmente carico** delle conseguenze negative che scaturissero da un proprio agire difforme dalla legge.

IL COMPITO PIU' GENERALE: EDUCARE ALLA LEGALITA'/1

- Un'esigenza fondamentale della vita sociale (da: CEI, *Educare alla legalità*, 1991)
- **2.** Gli uomini, per la loro natura sociale, costituiscono non un semplice aggregato di individui, ma una comunità di persone nella quale i bisogni e le aspirazioni di ciascuno, gli eguali diritti e i simmetrici doveri, si collegano e si coordinano in un vincolo solidale, ordinato a promuovere il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione del bene comune.
- Ciò implica l'affermazione di “**regole di condotta**”, connaturate al concetto medesimo di società, che non soltanto rispecchiano giudizi di valore universalmente riconosciuti, ma presiedono al corretto sviluppo dei concreti rapporti tra gli uomini, equilibrando le individuali libertà e orientandole verso la giustizia. Senza tali regole, una società libera e giusta non può consistere.
- Se mancano chiare e legittime regole di convivenza, oppure se queste non sono applicate, la forza tende a prevalere sulla giustizia, l'arbitrio sul diritto, con la conseguenza che la libertà è messa a rischio fino a scomparire. La “**legalità**”, ossia il rispetto e la pratica delle leggi, costituisce perciò una condizione fondamentale perché vi siano **libertà, giustizia e pace** tra gli uomini.

IL COMPITO PIU' GENERALE: EDUCARE ALLA LEGALITA'/2

- **CEI, *Educare alla legalità* (1991)**
- **La formazione dei cittadini**
- **15. Il senso della legalità non è un valore che si improvvisa. Esso esige un lungo e costante processo educativo. La sua affermazione e la sua crescita sono affidati alla collaborazione di tutti, ma in modo particolare alla famiglia, alla scuola, alle associazioni giovanili, ai mezzi di comunicazione sociale, ai vari movimenti che nel Paese hanno un potere di aggregazione e un compito educativo, ai partiti e alle varie istituzioni pubbliche.**
- **Conclusione - Giustizia e carità**
- **18. Certamente una modalità per pensare in grande la carità e per testimoniare sulle nuove frontiere è quella di saper coniugare carità e giustizia: sono tra loro coordinate e intimamente unite, sicché insieme sussistono o cadono; ma il principio ispiratore è la carità. In tal senso i vescovi italiani continuano: *“La carità autentica contiene in sé l’esigenza della giustizia: si traduce pertanto in un’appassionata difesa dei diritti di ciascuno. Ma non si limita a questo, perché è chiamata a vivificare la giustizia, immettendo un’impronta di gratuità e di rapporto interpersonale nelle varie relazioni tutelate dal diritto”*.**